

spazio riservato al protocollo generale	spazio riservato al protocollo di settore
COMUNE	Prot n° 6887 del 1-8-02
- 9 AGO. 2002	ASSEGNATA ALL'U.O.C.
Prot 1 308/1	CONTROLLO DEL TERRITORIO
	Il Dirigente

- 5 AGO. 2002

Al Signor Sindaco del Comune di Carrara

CERTIFICATO DI CONFORMITA'
Art. 11, comma 1, L.R. 14.10.1999 n° 52

Il sottoscritto Dalle Lucche Giuliano nato a Carrara il 27.08.1951 iscritto all'Albo Professionale dei Geometri della provincia di Massa Carrara al n° 762 (C.F. DLL GLN 51M27 B832U), con studio professionale in Marina di Carrara in via W. Muttini n° 20 (tel-Fax 0585-633763), in qualità di Tecnico abilitato e con riferimento all'incarico progettuale ricevuto da MARCHINI DANIELE residente a Carrara, via Vicinale della Macchia n° 65.

Considerato che lo stesso ha eseguito lavori di ristrutturazione edilizia sull'immobile posto in Marina di Carrara, via Vic. Della Macchia nr. 65, censito catastalmente al foglio 87, mappale 142,

dato atto che i lavori di cui si tratta sono stati ultimati in data 03.08.02. ed in conformità agli atti amministrativi nel seguito elencati,

preso atto che ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 14/10/1999 n° 52 occorre procedere alla certificazione di conformità dell'opera al progetto presentato,

vista la L.R. 14/10/1999 n° 52,

consapevole delle responsabilità previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968 n° 15 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze stabilite dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 20.10.1998 n° 403

C E R T I F I C A

Responsabile del procedimento

nominato

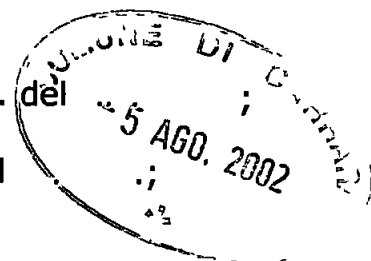
Arch. F. S. M. I.
 IL DIRIGENTE

460/02

sotto la propria personale responsabilità

1) che le opere realizzate nell'immobile descritto in premessa risultano conformi al progetto approvato con:

- concessione edilizia n° .. del;
- variante n° del alla concessione edilizia n°
- autorizzazione edilizia n° del;
- variante n° .. del all'autorizzazione edilizia n° . del
- denuncia di inizio attività inoltrata in data 11.07.02;
- concessione edilizia in sanatoria n° del;
- autorizzazione edilizia in sanatoria n° .. del;



2) che le opere realizzate nell'immobile descritto in premessa, in forza degli atti abilitativi indicati al precedente punto, sono state ultimate in data 03.08.02 .

Carrara, lì .

IL TECNICO

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "IL TECNICO" and "PROF. ...". The signature is a stylized, cursive script.

COMUNE DI CARRARA

PER RICEVUTA

DATA 15/07/02



AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA

COMUNE DI CARRARA	Cal
23 LUG. 2002	103
Prot n° 28451	Dir

ASSETTO DEL TERRITORIO

OGGETTO DIA del 11 07 02 intestata alla Ditta
MARCHINI DANIELE

Facendo seguito alla domanda di cui all'oggetto, allegato alla presente si trasmette documentazione fotografica relativa all'intervento, che per mera dimenticanza non è stata allegata Distinti Saluti

Geom. Giuliano Dalle Lucche

Marina di Carrara 15/07/20021

prot 4264/02	del 24.7.02
ASSEGNATA AL RESPONSABILE	
SIG.	<i>[Signature]</i>
IL DIRIGENTE	LI _____

460/2

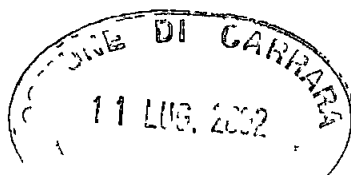


DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA RELATIVA
ALLA DITTA :
MARCHINI DANIELE.

DI CARLARA
17 LUG. 2002

COMUNE DI CARLARA
17 LUG. 2002





Al **SINDACO** del Comune di Carrara
Settore Urbanistica - Servizio Edilizia Privata

OGGETTO Denuncia di Inizio Attività ai sensi della Legge 7 8 1990 n 241 per le opere di cui agli artt 2 e seguenti della Legge Regionale Toscana 14 10 1999, n 52

Prot. n° 4264 del 13 7-02

ASSEGNATA ALL'U.O.C.
CONTROLLO DEL TERRITORIO

IL sottoscritto

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA
Marchini Daniele	MRCDNL58RB832Q
LUOGO E DATA DI NASCITA (per le Persone fisiche)	
Carrara 25 10.1958	
COMUNE DI RESIDENZA O SEDE (codice avviat postale)	VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO
CARRARA	v. DELLA MACCHIA 65

avendone giusto titolo, comunica che a mezzo della Impresa di cui appresso

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA	CODICE FISCALE O PARTITA IVA DELL'IMPRESA
In economia	
COMUNE DI RESIDENZA O SEDE DELLA IMPRESA (c a p)	VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO

nell'immobile individuato come segue

UBICAZIONE DELL'IMMOBILE (Via o Piazza - Numero Civico)	DESCRIZIONE CATASTALE (Partita Foglio Mappale)
v. Della Macchia n. 65	Fg 87 Mapp. 142
TITOLO DI POSSESSO	TIPO DI UTILIZZAZIONE (RESIDENZA COMMERCIO DIREZIONALE ECC)
Proprietà	Residenza

darà inizio, a far data dal **ventesimo (20°)** giorno successivo alla acquisizione della presente Denuncia al protocollo generale di codesto Ente, fatti salvi i diritti di terzi, ai lavori descritti nella allegata Relazione di asseveramento redatta dal Progettista Sig Giuliano Dalle Lucche, iscritto al n° 762 dell'Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Massa - Carrara

Comunica che la Direzione dei Lavori è affidata al Geom Giuliano Dalle Lucche, iscritto al n° 762 dell'Albo Professionale dei Geometri della provincia di Massa - Carrara, che sottoscrive per accettazione la presente istanza

(Comune di Carrara - Modulistica febbraio 2000)

Responsabile del procedimento

è nominato

Arch. FUSANI
IL DIRIGENTE

460



sul C/c n

118547-

di Euro

25,00

IMPORTO
IN LETTERE

Venticinque euro

INTESTATO A

COMUNE DI CARRARA

CAUSALE

D.L.A. MARCHINI DANIELE

36/042 05 09-07-02 R2
0097 €*25,00*
VCY 0988 €*0,77*

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA

VIA PIAZZA

CAP LOCALITA

AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature

La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni

Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino

Si impegna a dare comunicazione della ultimazione dei lavori nei termini di validità della presente D.I.A. (tre anni dalla presentazione) oltre che a trasmettere contestualmente, a tal fine, la certificazione tecnico-professionale di cui al 1^ comma dell'art.11 della L.R. 52/1999 e, ove ne ricorra il caso, il nuovo certificato di abitabilità ai sensi del 2^ comma del citato art.11.

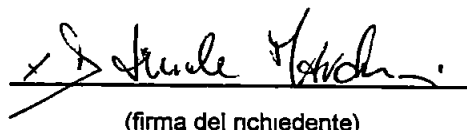
Alla presente domanda allega la seguente documentazione

- 1) Relazione tecnica di cui sopra completa degli allegati nella stessa indicati (in duplice copia originale),
- 2) Copia della quietanza in data _____ relativa ai diritti di segreteria, giusto il versamento operato presso il Servizio Economato,
- 3) Copia del titolo abilitante alla titolarità del possesso

Ai fini della validità della presente istanza, s'impegna sin d'ora al suo perfezionamento riservandosi di eseguire entro il 20^ giorno dalla sua presentazione il versamento del contributo di cui al terzo comma dell'art 25 della L R 52/1999 con pagamento in forma _____ dando comunicazione degli estremi della quietanza

S'impegna altresì, ai sensi e nel rispetto del secondo comma dell'art 9 della L R indicata in oggetto, a comunicare tempestivamente a codesto Comune gli estremi dell'avvenuta trasmissione alla Azienda Sanitaria Locale n 1 di Massa-Carrara della notifica preliminare di cui all'art 11 del d lgs 494/1996 di cui il sottoscritto si dichiara edotto del fatto che ciò deve avvenire obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori

Carrara li, _____



(firma del richiedente)

Ai sensi e per gli effetti dell'undicesimo punto, comma 1, dell'art 3 del D P R 25 gen 1994, n 130, come modificato dal D P R 20 10 1998, n 403, la sottoscrizione della presente istanza può non avvenire in presenza del pubblico dipendente del Comune di Carrara prescrivendo in tale ipotesi l'inserimento agli atti del fascicolo di copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Per conferma dell'incarico ricevuto



(timbro professionale e firma)

A comprova della sussistenza del titolo abilitante alla effettuazione dei lavori cui la presente si riferisce, prima dell'inizio dei lavori, l'interessato è tenuto a ritirare, debitamente vistata dal competente Ufficio Comunale, copia della Relazione Tecnica asseverata

Art 2 – Tipologia degli atti

1 Sono soggette a concessione edilizia del Comune, con le procedure di cui all'articolo 7, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'articolo 3

2 Sono soggette ad attestazione di conformità con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela le opere e gli interventi di cui all'articolo 4 L'attestazione di conformità è effettuata

- a) mediante il rilascio dell'autorizzazione del Comune con il procedimento di cui all'articolo 8,
- b) mediante la denuncia di inizio dell'attività disciplinata dall'articolo 9

Art.4 – Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità

1 Sono sottoposti ad attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali

- a) gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, qualora siano specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n 5 (Norme per il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di cui all'art 29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3,
- b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere,
- c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta,
- d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all'aperto o interrati,
- e) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994, n.39,
- f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione,
- g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso

2 Sono inoltre oggetto di attestazione di conformità i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente

- a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili,
- b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso,
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili, tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, tali interventi comprendono altresì gli interventi

sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti,

d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, tali interventi comprendono altresì

- 1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica,
- 2) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza,
- 3) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autonnesse pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, ove ciò non sia escluso dagli strumenti urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari,

e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.

3 La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti urbanistici, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da una esplicita attestazione del Consiglio Comunale da rendersi in sede di approvazione dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere della Commissione edilizia se istituita, ovvero dell'ufficio competente in materia

4 Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività, salvo quanto previsto al comma 5

5 Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune ove sussista anche una sola delle seguenti condizioni

- a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico),
- b) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n 1497 (Protezione delle bellezze naturali),
- c) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n 394 (Legge quadro sulle aree protette),
- d) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art.1 bis del decreto legge 27 giugno 1985, n 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n 431 o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al Titolo II Capo II della legge 18 maggio 1989, n 183 (Norme per l'assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo),
- e) gli immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 e le

opere e gli interventi comportino modifiche della sagoma e dei prospetti o modifichino la destinazione d'uso,

- f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente previsto, in attuazione della presente legge, dagli strumenti urbanistici comunali, ancorché soltanto adottati, con riferimento ad immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere a), b), c) ed e), siano giudicati meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico

Art 6 - Ambito di applicazione

1 omissis

2 omissis

3 La completezza formale della domanda di concessione di autorizzazione ovvero della denuncia di inizio dell'attività è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione, qualora la domanda o la denuncia risulti incompleta o non conforme alle norme di cui al primo comma, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all'interessato, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità.

4 omissis

5 omissis

Art 9 - Procedura per la denuncia di inizio dell'attività

1 Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia dell'inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell'art. 6, comma 3, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione, della documentazione integrativa.

2 Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del d.lgs 494/1996, nella denuncia è contenuto l'impegno a comunicare al comune l'avvenuto trasmissione all'AUSL della notifica preliminare di cui all'art. 11 dello stesso decreto legislativo, attestante anche la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 del d.lgs 494/1996. L'omosservanza di detti obblighi impedisce l'inizio dei lavori.

3 Nel caso di varianti in corso d'opera la denuncia è integrata a cura dell'interessato con la descrizione delle variazioni apportate al progetto depositato, all'integrazione della denuncia si applicano le medesime disposizioni previste per la stessa denuncia.

Per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 39, sussiste esclusivamente l'obbligo di cui all'articolo 7, comma 10.

4 La denuncia di inizio dell'attività consente l'esecuzione dei relativi lavori entro il termine massimo di tre anni.

5 Ai fini della dichiarazione asseverata di cui al comma 1 e delle integrazioni di cui al comma 2, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Il Comune, qualora entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non attuare le trasformazioni previste, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza.

6 L'esecuzione delle opere subordinate a denuncia di inizio dell'attività è sottoposta, ove non disposto diversamente dalla presente legge, alla disciplina definita dalle norme nazionali e

regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia.

Art 11 - Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilità o agibilità. Inizio di esercizio di attività produttive

1 Ad ultimazione dei lavori, un professionista abilitato certifica la conformità dell'opera al progetto presentato, fermo restando quanto previsto dall'art 16, quarto comma.

2 omissis

3 omissis

4 omissis

L'interessato, attraverso il Comune, ovvero attraverso lo sportello unico (omissis), può richiedere alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientali pareri preventivi sugli eventuali lavori edilizi all'avvio dei procedimenti di cui al presente titolo.

Art 18 - Contributo relativo alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni edilizie ed alle denunce di inizio dell'attività

1 omissis

2 Fatto salvo quanto previsto all'art 20, comma 5, l'autorizzazione o la denuncia di inizio dell'attività comportano la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art 4, comma 1, lett a), per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione.

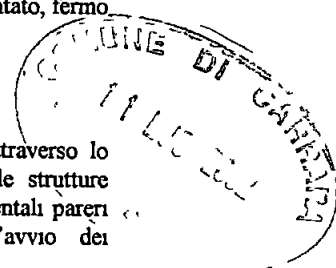
Art 25 - Versamento del contributo

1 omissis

2 omissis

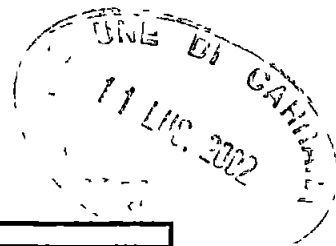
3 Il contributo dovuto in relazione alla denuncia di inizio dell'attività, calcolato dal progettista abilitato, o la prima rata di esso, è corrisposto al Comune entro i venti giorni successivi alla data della denuncia stessa.

4 I contributi di cui ai commi 1 e 3 possono essere rateizzati in non più di 6 rate semestrali. Gli obbligati sono tenuti a prestare al Comune idonee garanzie fidejussorie.



Allegato alla D I A. di cui al
prot n _____ del

(Comune di Carrara - Modulistica febbraio 2000)



RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

Il sottoscritto

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
DALLE LUCCHE GIULIANO	CARRARA 27 08 1951

iscritto all'Albo Professionale de

ALBO PROFESSIONALE	PROVINCIA	NUMERO	CODICE FISCALE
Geometri	MS	762	DLLGLN51M27B832U

con studio in

INDIRIZZO (Via o Piazza, Numero Civico)	C.A.P.	CITTA' E PROVINCIA	TELEFONO
M di Carrara	54036	Carrara (MS)	0585-633763

in riferimento all'incarico progettuale ricevuto da

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	LUOGO E DATA DI NASCITA
Marchini Daniele	Carrara 25 10 1958
COMUNE DI RESIDENZA O SEDE	Via o Piazza, Numero Civico
CARRARA	v Della Macchia n 65

descrive le opere da eseguirsi sull'immobile individuato come segue

UBICAZIONE DELL'IMMOBILE (Via o Piazza, Numero Civico)	DESCRIZIONE CATASTALE (Partita, Foglio, Mappale)
v Della Macchia n 65	Fg 87 Mapp 142
DESTINAZIONE DI ZONA SECONDO IL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO	
R2	

Dette opere, riconducibili alla lettera C), punto 2, art 4 della Legge Regionale Toscana 14 ottobre 1999, n° 52 (BURT n 34 in data 7 12 1999), e che le stesse sono riconducibili all'art 11 lettere b-c del R U consistono in

Demolizione parziale di parete divisoria tra il soggiorno e l'ingresso, demolizione di parete e rifacimento della stessa, a divisione tra la zona notte e la zona giorno

Trattandosi di intervento su edificio esistente si dichiara che detto edificio è legittimo in quanto (*depennare i casi che non ricorrono*)

- costruito ante 1941
- regolarmente licenziato / concesso / autorizzato (atto edilizio più recente n° del)
- oggetto di condono edilizio (definito con concessione edilizia in sanatoria n° /S del)

Allega, quale parte integrante della Relazione, la seguente documentazione

- 1) elaborati progettuali, redatti come da Regolamento Edilizio, completi dello stralcio catastale, delle piante, delle sezioni e dei prospetti afferenti alle opere per cui si attestano i lavori (stato attuale, stato modificato e stato sovrapposto)
- 2) documentazione fotografica dell'immobile in cui sono compresi gli interventi edilizi da eseguire
- 3) calcolo degli oneri afferenti le OO UU primaria e secondaria (se ne ricorre il caso)
- 4)

5)

6)

Dichiara inoltre che sono stati rilasciati i seguenti pareri e nulla osta afferenti all'intervento edilizio descritto (*apporre il segno X sulla risposta che ricorre*)

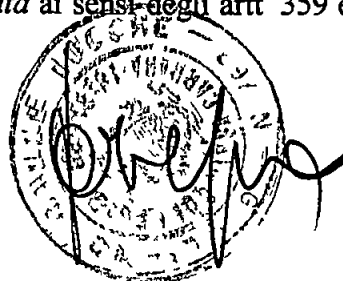
✓ Nulla osta Vigili del Fuoco	SI	NO
✓ Nulla osta Capitaneria di Porto	SI	NO
✓ Nulla osta Consorzio Zona Industriale Apuana	SI	NO
✓ Nulla osta Ammin Provinciale (vincolo idrogeologico)	SI	NO
✓ Nulla osta Ammin Provinciale (settore agricoltura-foreste)	SI	NO
✓ Nulla osta Ammin Provinciale ()	SI	NO
✓ Nulla osta FF SS	SI	NO
✓ Nulla osta ENEL per vincoli elettrodotto	SI	NO
✓ Nulla osta ANAS / SALT	SI	NO
✓ Nulla osta SNAM per vincoli metanodotto	SI	NO
✓	SI	NO
✓	SI	NO

Al sensi del secondo comma dell'art 18 della L.R. 14/10/1999, n 52, l'intervento cui si riferisce la presente relazione è *soggetto / non è soggetto* alla corresponsione del contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione (*cancellare la voce che non interessa*)

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità che assume ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, della L.R. Toscana 14/10/1999 n.52, assevera che le opere soprascritte sono conformi alla L.R. stessa oltre che agli Strumenti Urbanistici vigenti e adottati, al vigente Regolamento Edilizio, e che rispettano le Norme di Sicurezza e quelle Igienico-Sanitarie; assevera altresì la avvenuta preventiva acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, intese o assensi, comunque denominati, specifici della località ed inerenti il tipo di intervento edilizio.

Dichiara altresì che la progettazione delle opere sopradette è stata eseguita nel rispetto della disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia, ivi comprese le Leggi 5/11/1971 n 1086 (norme per la disciplina delle opere in c a), 2/2/1974 n 64 (norme per le opere in z sismica) e successive modificazioni ed integrazioni

Al sensi del comma 5 dell'art 9 della citata legge regionale 52/1999 il sottoscritto, in ordine a tutto quanto sopra, con il presente asseveramento specificamente **assume** per sé la qualità di *Persona Esercente un Servizio di Pubblica Necessità* ai sensi degli artt 359 e 481 del Codice Penale



4 Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività, salvo quanto previsto al comma 5

5 Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune ove sussista anche una sola delle seguenti condizioni

- a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico),
- b) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali),
- c) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette),
- d) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art 1 bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al Titolo II Capo II della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per l'assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo),
- e) gli immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e le opere e gli interventi comportino modifiche della sagoma e dei prospetti o modifichino la destinazione d'uso,
- f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente previsto, in attuazione della presente legge, dagli strumenti urbanistici comunali, ancorché soltanto adottati, con riferimento ad immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere a), b), c) ed e), siano giudicati meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico

Art. 6 - Ambito di applicazione

1 omissis

2 omissis

3 La completezza formale della domanda di concessione di autorizzazione ovvero della denuncia di inizio dell'attività è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione, qualora la domanda o la denuncia risulti incompleta o non conforme alle norme di cui al primo comma, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all'interessato, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità.

4 omissis

5 omissis

Art. 9 - Procedura per la denuncia di inizio dell'attività

1 Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia dell'inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell'art. 6, comma 3, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione, della documentazione integrativa.

2 Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del d.lgs 494/1996, nella denuncia è contenuto l'impegno a comunicare al comune l'avvenuto trasmissione all'AUSL, della notifica preliminare di cui all'art 11 dello stesso decreto legislativo, attestante anche la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e nei casi previsti del piano generale di

sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 del d.lgs 494/1996. L'inosservanza di detti obblighi impedisce l'inizio dei lavori

3 Nel caso di varianti in corso d'opera la denuncia è integrata a cura dell'interessato con la descrizione delle variazioni apportate al progetto depositato, all'integrazione della denuncia si applicano le medesime disposizioni previste per la stessa denuncia

Per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 39, sussiste esclusivamente l'obbligo di cui all'articolo 7, comma 10

4 La denuncia di inizio dell'attività consente l'esecuzione dei relativi lavori entro il termine massimo di tre anni

5 Ai fini della dichiarazione asseverata di cui al comma 1 e delle integrazioni di cui al comma 2, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Il Comune, qualora entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non attuare le trasformazioni previste, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza

6 L'esecuzione delle opere subordinate a denuncia di inizio dell'attività è sottoposta, ove non disposto diversamente dalla presente legge, alla disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia

Art. 11 - Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilità o agibilità. Inizio di esercizio di attività produttive

1 Ad ultimazione dei lavori, un professionista abilitato certifica la conformità dell'opera al progetto presentato, fermo restando quanto previsto dall'art 16, quarto comma.

2 omissis

3 omissis

4 omissis

L'interessato, attraverso il Comune, ovvero attraverso lo sportello unico (omissis), può richiedere alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi sugli eventuali lavori edilizi all'avvio dei procedimenti di cui al presente titolo

Art. 18 - Contributo relativo alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni edilizie ed alle denunce di inizio dell'attività

1 omissis

2 Fatto salvo quanto previsto all'art 20, comma 5, l'autorizzazione o la denuncia di inizio dell'attività comportano la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art 4, comma 1, lett a), per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione

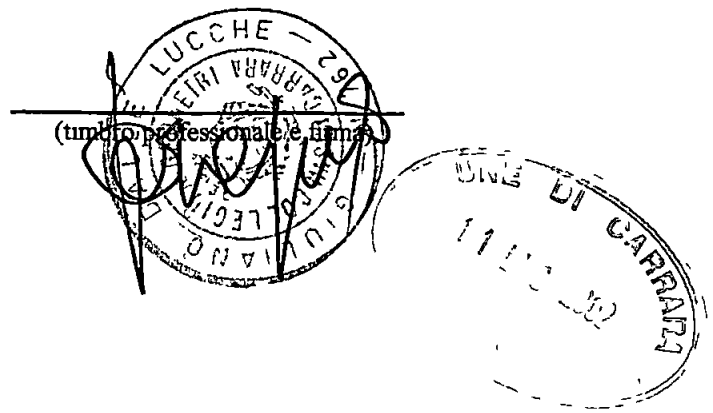
Art. 25 - Versamento del contributo

1 omissis

2 omissis

3 Il contributo dovuto in relazione alla denuncia di inizio dell'attività, calcolato dal progettista abilitato, o la prima rata di esso, è corrisposto al Comune entro i venti giorni successivi alla data della denuncia stessa.

4 I contributi di cui ai commi 1 e 3 possono essere rateizzati in non più di 6 rate semestrali. Gli obbligati sono tenuti a prestare al Comune idonee garanzie fidejussorie



Stralcio dalla Legge Regionale 14 ottobre 1999 n.52 (B.U.R.T. 7 dic.1999, n.34)

Art 2 – Tipologia degli atti

- 1 Sono soggette a concessione edilizia del Comune, con le procedure di cui all'articolo 7, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'articolo 3
- 2 Sono soggette ad attestazione di conformità con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela le opere e gli interventi di cui all'articolo 4 L'attestazione di conformità è effettuata.
 - a) mediante il rilascio dell'autorizzazione del Comune con il procedimento di cui all'articolo 8,
 - b) mediante la denuncia di inizio dell'attività disciplinata dall'articolo 9

Art.4 – Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità

1 Sono sottoposti ad attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali

- a) gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, qualora siano specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n.5 (Norme per il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di cui all'art.29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3,
- b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere,
- c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta,
- d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all'aperto o interrati,
- e) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994, n 39,
- f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione,
- g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso

2 Sono inoltre oggetto di attestazione di conformità i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente

- a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili,
- b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità

immobiliari, detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso,

- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili, tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti,

- d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, tali interventi comprendono altresì

- 1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica,
- 2) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza,
- 3) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, ove ciò non sia escluso dagli strumenti urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari,
- e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità

3 La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti urbanistici, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da una esplicita attestazione del Consiglio Comunale da rendersi in sede di approvazione dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere della Commissione edilizia se istituita, ovvero dell'ufficio competente in materia.



Data 20/06/2000

Ora 8 12 07

Ufficio del Territorio di Massa
Visura per soggetto
limitata ad una titolarità e ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 20/06/2000

Visura n 58094

Pag 1 Segue

Dati della richiesta	VIGNALI ERCOLINA
Soggetto Individuato	Fabbricati siti nel comune di CARRARA (Codice B832) VIGNALI ERCOLINA nata a CARRARA il 17/06/1938 C F VGNRLN38H57B832W

1 Unità Immobiliari site nel Comune di CARRARA (codice B832) - Catasto dei Fabbricati

DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI	
N	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da
1	87	142	4	1	-	A/2	2	5 vani	-	L 850 000 Euro 438,99	VIA MACCHIA n 65 piano 1, Variazione n 2101 155/1997 del 24/07/1997 in atti dal 30/07/1997

Intestati delle Unità Immobiliari indicate al n 1

N	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	MARCHINI DANIELE, nato a CARRARA il 25/10/1958	MRCDDL58R25B832Q	LIVELLARIO X1/4 AREA
2	MARCHINI DANIELE, nato a CARRARA il 25/10/1958	MRCDDL58R25B832Q	PROPRIETARIA 1/2 PER IL FABBRICATO
3	VIGNALI ERCOLINA, nata a CARRARA il 17/06/1938	VGNRLN38H57B832W	LIVELLARIA X1/4 AREA
4	VIGNALI ERCOLINA, nata a CARRARA il 17/06/1938	VGNRLN38H57B832W	PROPRIETARIA 1/2 PER IL FABBRICATO
5	GATTINI ALIGI	-	CONCESSIONARIA X1/3 AREA
6	GATTINI ANDREINA	-	CONCESSIONARIA X1/3
7	GATTINI BENIAMINO	-	CONCESSIONARIO X1/3 AREA

15910